



Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.200, DELLA LEGGE 29.07.2010 N.120 E LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ L. 67/2014.

Premesso

- Che a norma dell'art. 54 del D. Lvo 28 agosto 2000, n.274, degli art.li 186 comma 9 bis e 224 bis del D.lgs n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche, (nuovo codice della strada) ed in applicazione della legge 11.06.2004 n. 145 e dell'art. 73 comma 5-bis DPR 309/90, così modificato dal DL 30.12.2005 n. 272, il Giudice di Pace ed il Tribunale, per quanto di loro competenza, possono ricorrere all' applicazione, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, dell'istituto del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- Che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, anche in caso di attivazione dei meccanismi di cui agli artt. 168 bis e ss. del C.P. e artt. 464 bis e ss. del CPP.;

- Che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

- Che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del dott. Eugenio Forgillo, Presidente del Tribunale di Avezzano, giusta la delega di cui in premessa

E

L'ente **Comune di Collelongo**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, signor Sindaco, d.ssa **Rosanna Salucci**,

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1

Attività da svolgere

L'Amministrazione Comunale di Avezzano si impegna a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate, affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, nonché gli imputati che avanzino richiesta ex artt. 168 bis e ss. C.P. in relazione all'art. 464 bis e ss. CPP., prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

L'Amministrazione specifica che la predetta attività ha ad oggetto le seguenti prestazioni che

sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo secondo la professionalità o le attitudini del soggetto:

1. Prestazioni di lavoro in opera dell'ambiente, ivi compresa la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, dei parchi, dei giardini, delle riserve, nonché delle loro pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi;
2. Prestazioni di lavoro in opera del patrimonio pubblico, ivi compresa la manutenzione, gestione e pulizia di siti e strutture comunali, nonché beni mobili e immobili, ivi compresi giardini, ville e parchi, comprese le loro pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi;
3. Prestazioni di lavoro di tutela della fauna e della flora, di prevenzione del randagismo e di tutela degli animali;
4. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante supporto all'attività di protezione civile e soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione di musei e gallerie;
5. Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato e del richiedente ex art.168 bis C.P. e art. 464 bis CPP, ivi comprese attività di archiviazione atti e documenti, smistamento posta e notifiche, fotocopie e smistamento documenti ecc.;

Art. 2

Modalità di svolgimento delle prestazioni

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, nonché con quanto stabilito con provvedimento del Giudice, in casi di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis C.P. e art. 464 bis CPP.

Il Sindaco individuerà di volta in volta le attività di pubblica utilità da assegnarsi ai singoli richiedenti, in base alle citate disposizioni di legge.

I Dirigenti competenti per materia assumeranno i compiti di vigilanza, direzione e gestione delle attività lavorative dei medesimi richiedenti, con il compito di impartire loro le relative istruzioni nelle modalità di cui al successivo capoverso.

Specificamente il predetto Dirigente, una volta ricevuto il condannato o il richiedente ex art.168 bis C.P. e art. 464 bis CPP, individua di volta in volta un dipendente del proprio settore, che sulla scorta di incarico attribuito avrà il compito di inserire il richiedente nei diversi ambiti lavorativi di competenza. Questi dovrà mantenere i rapporti con gli operatori dei vari servizi, dovrà segnalare eventuali inadempienze e in generale, dovrà seguire il condannato nel periodo di inserimento.

L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale i nominativi dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione ed eventuali integrazioni o modifiche.

Art. 3

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei richiedenti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto in convenzione.

In Nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 commi 2 e segg. del citato D.lgs.

L'Amministrazione si impegna, altresì, a che i richiedenti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già a disposizione.

Art.4

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Amministrazione Comunale di corrispondere ai richiedenti una retribuzione, in qualsiasi forma, anche per equivalente, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei richiedenti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, si impegna ad estendere le coperture assicurative di cui sopra a favore dei lavoratori di pubblica utilità.

Art. 5

Violazione degli Obblighi

I Dirigenti e loro dipendenti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei richiedenti e di impartire a costoro le relative istruzioni ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo al giudice procedente, le eventuali violazioni degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai richiedenti.

Art. 6

Relazione sul lavoro svolto

I Dirigenti e loro dipendenti incaricati ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione redigono una relazione da inviare al giudice che procede, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dagli stessi.

Art. 7

Durata dell'Accordo

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla firma della presente.

Art. 8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Art. 9

Relazione sull'applicazione della convenzione

Ciascun Dirigente predisporrà annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività espletate ai sensi della presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale, per il tramite della struttura "Risorse Umane".

Copia della presente convenzione verrà trasmessa:

- Al Ministero della Giustizia – direzione Generale degli Affari Penali;
- Alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti Convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa;
- Al Settore Risorse Umane del Comune di Collelongo;
- Al Settore Politiche Sociali del Comune di Collelongo
- Al Settore Ragioneria Servizio Economato di Collelongo;

Avezzano li 20 ottobre 2017

Il Presidente
Tribunale di Avezzano
Dott. Eugenio Forlino



Il Sindaco
Comune di Collelongo
D.ssa Rosanna Salucci

Handwritten signature of Rosanna Salucci, the Mayor of Collelongo.